



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, CECCANTI, CARLONI, PINOTTI, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, DELLA MONICA, PROCACCI, GALPERTI, MAZZUCONI, LUSI, DI GIOVAN PAOLO, AGOSTINI, BARBOLINI, CHIAROMONTE, SANNA, DE SENA, MONGIELLO, CHITI, ADAMO, MAGISTRELLI, CHIURAZZI, LEDDI, VIMERCATI, Ignazio MARINO, SERRA, D’ALIA, LI GOTTI, CENTARO e BERSELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2011**

Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i molti spunti polemici in materia di amministrazione della giustizia uno attiene alla figura del magistrato eletto al Parlamento (italiano o europeo) e alla possibilità per il medesimo di tornare nei ruoli della magistratura di provenienza a mandato scaduto. Ora, mentre appare impossibile escludere o limitare il diritto di ogni cittadino (compresi quindi i cittadini-magistrati) ad assumere cariche elettive in condizioni di eguaglianza (a norma dell'articolo 51 della Costituzione e fatti salvi i casi di «indegnità» in senso lato), si appalesa quanto mai opportuno, oltre che legittimo, intervenire con legge ordinaria sul momento terminale del mandato parlamentare. E ciò a tutela dell'essenza e dell'immagine stessa del magistrato e della magistratura (l'imparzialità), evitando passaggi da una carriera all'altra poco comprensibili per il normale cittadino. Si rammenta, tra l'altro, come l'articolo 51 citato preveda per l'elettorato passivo una riserva di legge semplice, a differenza ad esempio di quella di cui all'articolo 48 ultimo comma della Costituzione per l'elettorato attivo (incapacità civile e indegnità morale). Di conseguenza, per l'elettorato passivo la legge può fissare limiti più pregnanti, purché ragionevoli, come ha spiegato la Corte costituzionale in positivo nelle sentenze n. 46 del 1985 e n. 138 del 1986 e in negativo nelle sentenze n. 108 del 1994 e n. 391 del 2000, bocciando limiti non fondati. Nel caso di specie che si sottopone ora all'esame del Parlamento, detta ragionevolezza è giustificata anche dal fatto che si parte addirittura dal rispetto di altri principi costituzionali.

Il presente disegno di legge si propone allora di impedire il ritorno nei ranghi d'origine del magistrato eletto in Parlamento,

pur tenendo conto di quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione, relativamente al fatto che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il proprio posto di lavoro.

È ben evidente come nella fattispecie esista un almeno apparente contrasto tra due norme costituzionali: il diritto alla conservazione del posto per il magistrato eletto al Parlamento e la necessità di garantire l'imparzialità assoluta della magistratura. Questo disegno di legge cerca di superare l'*impasse*, imponendo al termine del mandato parlamentare sì il divieto di ritorno nei ruoli della magistratura d'origine, ma dando anche la possibilità di scegliere se passare nei ranghi dell'Avvocatura di Stato o del Consiglio di Stato-sezione consultiva ovvero di essere collocati a riposo, nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, oltre che dal regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Inoltre, appare opportuno intervenire, in maniera analoga, nella analoga situazione rappresentata dalla assunzione da parte del magistrato di incarichi di governo nazionale, pur di vario livello. Anzi, in quest'ultimo caso, la necessità di tutelare il concetto stesso e l'immagine stessa di un magistrato imparziale appare ancor più evidente ed essenziale.

Per quanto concerne poi l'entrata in vigore delle nuove norme, si ritiene necessario prevedere che i citati divieti e imposizioni debbano valere a partire dalla legislatura e dal Governo successivi rispetto alla data di promulgazione della legge, non essendo costituzionalmente consentito confiscare diritti ormai quesiti dai magistrati eletti o ricoprenti incarichi di governo, quali quelli relativi al

rientro nei ruoli d'origine. Con riferimento poi, in particolare, ai magistrati attualmente parlamentari o «al governo», appare opportuno, secondo lo spirito della presente legge, consentire (non potendo essere imposto, come precisato testé) di anticipare la riforma in materia, così privilegiando il requisito della imparzialità rispetto al proprio diritto acquisito di tornare «all'origine».

Per quanto attiene infine agli aspetti finanziari, va ricordato come la Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 1966, abbia stabilito che l'obbligo della copertura finanziaria, previsto dall'articolo 81 della Costituzione, debba essere osservato dal legislatore ordina-

rio anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. Tale obbligo, secondo la Corte, va osservato con puntualità rigorosa al fine di garantire la conoscibilità e l'equilibrio tra le entrate e le spese. Il presente disegno di legge reca oneri finanziari a carico dei periodi successivi al 2013 ed in particolare, all'articolo 6, in osservanza di quanto appena sopra evidenziato, prevede la copertura finanziaria dei medesimi maggiori oneri a decorrere dall'anno 2013, intervenendo con tagli agli sprechi di denaro pubblico (in particolare, le cosiddette auto-blu).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono essere riammessi nei ruoli della magistratura di provenienza.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato;

b) sono nominati, in applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri del Consiglio di Stato, con il vincolo di destinazione per un periodo non inferiore a tre anni alle sezioni consultive;

c) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto mediante la contribuzione figurativa prevista dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque anni di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

## Art. 2.

1. I magistrati nominati Ministri o vice ministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, non possono rientrare nei ruoli della magistratura di provenienza. Per quanto concerne la loro destinazione, si applicano le norme di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a regolamentare l'ingresso dei magistrati indicati negli articoli 1, 2 e 5 nei ruoli rispettivamente dell'Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato, e la conseguente ricostruzione delle rispettive carriere.

## Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano ai magistrati eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo prima della data di promulgazione della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano ai magistrati membri del Governo o capi di gabinetto di Ministro in carica al momento della data di promulgazione della presente legge.

## Art. 5.

1. Ai magistrati fuori ruolo per mandato parlamentare o per incarico di governo di cui agli articoli 1 e 2 alla data di promulgazione della presente legge, alla scadenza del mandato o dell'incarico citati, in alternativa al rientro nei ruoli della magistratura di provenienza, su loro richiesta si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato o dell'incarico. Si applica il comma 4 dell'articolo 1.

#### Art. 6.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al precedente periodo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. In caso di oneri eccedenti rispetto alla valutazione di cui al comma 1, i risparmi di spesa di cui al comma 2 sono incrementati in misura permanente fino alla totale copertura dei maggiori oneri emersi.

